

REFERENDUM

COMMENTO

Se diventa solo una questione di quorum

ALBERTO MARANETTO

■ Il 12 giugno oltre che per il rinnovo di alcune Amministrazioni locali, si voterà (e questo riguarda tutti) per i referendum sulla giustizia. Si voterà la domenica dalle 7 alle 23. Cinque, i quesiti referendari per abrogare altrettante leggi che riguardano il settore della giustizia. Come sempre la formulazione dei quesiti sulla scheda sa-

rà alquanto criptica, qui sotto tentiamo di darne una lettura più semplice possibile, offrendo alcune delle tesi a favore del sì e del no. Purtroppo ancora una volta il rischio è che gli elettori invece di entrare nel merito dei quesiti si pongano piuttosto la domanda: andare o non andare a votare? Dello strumento voluto dai pa-

dri costituenti per dirimere questioni fondamentali della vita dei cittadini e i loro diritti, come fu il referendum sul divorzio per fare l'esempio noto, negli anni si è abusato molto. I referendum hanno cercato piuttosto di risolvere questioni su cui i partiti non riuscivano a trovare un accordo in Parlamento e che spesso richiedevano

una competenza tecnica. È il caso di almeno quattro di cinque quesiti sul funzionamento della giustizia. Molto chiaro invece il primo, anche se non nella sua formulazione. Per capirci: volete che i parlamentari condannati per reati gravi in via definitiva possano avere la possibilità di ricandidarsi? La risposta parrebbe ovvia...

1.

Incompatibilità a candidarsi dopo la sentenza

■ Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Oggi chi subisce una condanna definitiva per alcuni tipi di reato, principalmente quelli di allarme sociale (mafia, terrorismo), contro la Pubblica amministrazione (corruzione) e per delitti non colposi (quindi dolosi o preterintenzionali) particolarmente gravi, non può più candidarsi alle elezioni parlamentari o ricoprire cariche elettive. **Se vincerà il "sì"** verrà eliminato l'automatismo dell'incandidabilità, se invece prevarrà il "no" rimarrà tutto com'è.

Il meccanismo è automatico, il suo scopo è limitare la presenza, nelle cariche elettive, di persone che hanno commesso determinati tipi di reato. Per gli amministratori locali (sindaci, presidenti di provincia, ecc...) si applica anche dopo una sentenza di primo grado, quindi non definitiva: in questo caso però si tratta di una sospensione della durata massima di 18 mesi. Nel dettaglio, il quesito vuole abrogare il cosiddetto Decreto Severino, dal nome della ministra della Giustizia del Governo Monti, Paola Severino, che nel 2012 promosse la norma. Nel complesso si trattò di uno dei più ampi interventi degli ultimi decenni in materia di contrasto alla corruzione.

Se vincerà il sì, tutto tornerà come prima del 2012: l'incandidabilità non sarà più un meccanismo automatico ma spetterà al giudice, caso per caso, decidere se in caso di condanna vada applicata o meno la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Chi si oppone all'abrogazione del Decreto Severino sostiene che l'impianto normativo andrebbe riformato in alcune parti, ad esempio nel caso emblematico della sospensione degli amministratori locali dopo una condanna di primo grado, ma che sia uno sbaglio cancellarla in toto.

2.

Limitazione delle misure cautelari

■ Non sarà sufficiente il rischio di reiterazione dello stesso reato.

Le misure cautelari, o preventive, sono limitazioni della libertà che in alcuni casi possono essere applicate a una persona indagata o sotto processo prima ancora che si arrivi alla sentenza definitiva. **Se vincerà il "sì"**, si ridurranno i casi in cui potranno essere applicate.

Le misure cautelari non possono essere applicate sempre ma solo in tre casi: se c'è il pericolo che l'imputato fugga; se c'è il pericolo che inquina le prove; se c'è il pericolo che commetta atti violenti o di criminalità organizzata o che ripeta lo stesso crimine per il quale si trova sotto processo. Tra le misure cautelari ci sono la custodia in carcere, gli arresti domiciliari, l'allontanamento dalla casa familiare (ad esempio in caso di violenza domestica), il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa, ecc.

Secondo i promotori del referendum questo strumento è diventato una pratica abusata, tanto che un terzo dei detenuti attualmente in carcere sarebbe sottoposto a misure cautelari in attesa di una sentenza definitiva, e che ogni anno in media 1.000 persone vengono incarcerate preventivamente per poi essere giudicate innocenti.

Il quesito propone di eliminare la reiterazione del fatto tra le cause che giustificano le misure cautelari. Sarà ancora possibile incarcerare qualcuno se c'è il rischio che fugga, che inquina le prove, che commetta violenza o se c'è il sospetto che sia un mafioso (crimine organizzato), ma non lo si potrà fare per il "semplice" pericolo che commetta nuovamente lo stesso (presunto) crimine.

3.

Separazione delle carriere dei giudici

■ Separazione delle funzioni di magistrati.

Il terzo quesito referendario è lungo circa due pagine. Riguarda la famosa "separazione delle carriere". Prima di tutto bisogna sapere che i magistrati esercitano due funzioni distinte: quella requirente e quella giudicante. La funzione requirente è quella del pubblico ministero, che nel corso di un processo rappresenta l'accusa. La funzione giudicante è quella dei giudici chiamati a giudicare ed emettere una sentenza per dirimere una controversia. **Se vincerà il "sì"**, i magistrati dovranno decidere, all'inizio della loro carriera, a quale categoria vogliono appartenere, perché non potranno più cambiarla per il resto della loro vita.

Oggi esistono già delle limitazioni, ma questo passaggio può avvenire fino a quattro volte. Questo elemento, secondo i promotori del referendum, in un processo favorisce l'accusa rispetto alla difesa, perché sostanzialmente giudice e pubblico ministero sono "colleghi", appartengono alla stessa categoria. Di contro, i magistrati sostengono che questa insinuazione sia priva di fondamento, perché la sentenza di un giudice si fonda sempre sui principi di legge e mai su amicizie o preferenze.

Un'altra delle ragioni del "no" è che un cambiamento così significativo non possa essere applicato in seguito a un referendum abrogativo, ovvero la cancellazione di pezzi di diverse norme, e che la normativa che ne conseguirebbe potrebbe essere incostituzionale; andrebbe quindi affrontato da una riforma vera e propria. Cosa che sta facendo la Riforma Cartabia, alla quale però una gran parte dei magistrati si oppone.

4.

Valutazioni più efficaci nella magistratura

■ Valutazione della professionalità dei magistrati.

Ogni quattro anni il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i Consigli giudiziari compiono una valutazione di tutti i magistrati. Di questi due organi fanno parte sia membri "togati" che membri "laici", ma i laici oggi non possono partecipare a queste valutazioni. **Se vince il "sì"**, anche i non togati potranno partecipare ai giudizi.

I Consigli giudiziari sono gli organi locali dell'amministrazione della giurisdizione: ce n'è uno per ogni Corte d'Appello, i "capoluoghi" dei distretti giudiziari. Si occupano dell'organizzazione degli Uffici giudiziari e di assegnare le promozioni dei magistrati ordinari.

I membri laici eletti all'interno dei Consigli locali e nel Consiglio della Corte di Cassazione sono avvocati oppure professori universitari in materie giuridiche. Partecipano a pieno titolo all'attività organizzativa dei Consigli, ma sono esclusi dai giudizi sull'operato dei magistrati in base ai quali il CSM stila a sua volta le valutazioni di professionalità che possono avere conseguenze importanti sull'avanzamento della carriera.

I promotori di questo quesito referendario sostengono che dando diritto di voto anche ai laici si otterrebbe il risultato di avere giudizi più obiettivi. Oggi non è detto che sia così: tra il 2017 e il 2021 le valutazioni positive hanno oscillato tra il 98,5 e il 99,6 per cento, mentre quelle negative sono state appena 35 su 7.450.

Chi è contrario però fa notare che coinvolgere avvocati e docenti nelle valutazioni potrebbe mettere in discussione la terzietà del giudizio dei magistrati: se durante un processo si trovasse di fronte un avvocato che poi potrà esprimere un parere importante sul loro lavoro, con conseguenze sulla loro carriera professionale, manterrebbero comunque l'imparzialità nel valutare la causa? E se un avvocato si troverà a valutare un giudice che ha espresso una dura condanna nei confronti di un loro assistito, il loro giudizio sarà equilibrato?

5.

Limitazione del potere delle "correnti"

■ Elezione dei componenti "togati" del Consiglio superiore della magistratura.

In Italia la magistratura, ovvero il potere giudiziario, ovvero i giudici, è nettamente separata dai poteri politico e legislativo. È una separazione sancita dalla Costituzione ed è uno dei principi base della nostra democrazia. Questa separazione si manifesta anche nel controllo della magistratura: sono i magistrati stessi a esercitarlo e lo fanno attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), un organo di autogoverno. Ne fanno parte 16 membri "togati", ovvero magistrati, e 8 membri "laici", avvocati o docenti universitari, eletti dalle due Camere del Parlamento in seduta comune; ci sono poi il Presidente della Repubblica (che lo presiede di diritto) e il presidente e il procuratore della Corte di cassazione.

Oggi per potersi candidare all'elezione nel CSM bisogna raccogliere 25 firme di sostegno da parte di altri magistrati. **Se vincerà il "sì"** non sarà più necessario presentare le firme ma chiunque potrà presentare la propria candidatura.

Secondo i promotori del quesito, questo limiterebbe il potere delle "correnti" interne al CSM, sorta di "partiti" ognuna con un proprio orientamento, e quindi la loro influenza sul sistema di potere venuto alla ribalta con il "caso Palamara". L'affiliazione a una corrente garantisce a un magistrato la possibilità di raccogliere il numero di firme sufficienti, mentre un indipendente fa molta più fatica. I detrattori del quesito, tuttavia, sostengono che questo non porterebbe a cambiamenti rilevanti nel limitare il potere delle correnti.